


Pubblicato il 27/02/2021

N.00130 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01766/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2020, proposto da “Abakos di Leta Alfonso & C.” s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Oddo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, in persona dell’Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

Strec soc. cons. a r.l. non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del d.D.g. n. 139 del 18 agosto 2020, pubblicato sul sito web della Regione siciliana il 18 agosto 2020 e sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47

del 11 settembre 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva rimodulata delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma operativo della Regione siciliana Fondo sociale europeo 2014-2020", in esecuzione di provvedimenti del giudice amministrativo;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2732 del 7 dicembre 2020, eseguita il giorno 22 successivo;

Visto l'atto di rinuncia al mandato del difensore della ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio in videoconferenza del 25 febbraio 2021, il consigliere Aurora Lento;

Premesso che la causa ha ad oggetto la graduatoria rimodulata dell'avviso n. 8 del 2016 e che, con ordinanza n. 2732 del 7 dicembre 2020, sono stati disposti incumbenti istruttori, in esecuzione dei quali è stata depositata la relazione prot. n. 16601 del 21 dicembre 2020 con cui il Dirigente del servizio V del Dipartimento regionale della formazione professionale ha rappresentato che, nella penultima graduatoria approvata con d.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018, i progetti della ricorrente erano collocati come di seguito indicato:

1) progetto n. 1089, posizione n. 277 con punteggio di 80,41, non finanziabile;

2) progetto n. 1498, posizione n. 179 con punteggio di 83,28, finanziabile;

Ritenuto, a una sommaria cognizione, che il ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta la mancata ammissione a finanziamento del progetto n. 1089, il quale non era collocato in posizione utile nemmeno nella penultima graduatoria, rispetto alla quale la parte ricorrente, pur potendo contestare la mancata valorizzazione dei punteggi relativi ai progetti rientranti in Garanzia giovani, ha prestato acquiescenza;

Ritenuto, relativamente al progetto n. 1498, che il ricorso è ammissibile e che sussiste il *periculum in mora*, avuto riguardo al possibile esaurimento dei fondi, nelle more della decisione nel merito;

Ritenuto che, per tale parte, il ricorso, a una sommaria cognizione:

- appare assistito da adeguato *fumus boni juris* esclusivamente per la parte relativamente alla mancata attribuzione dei punteggi relativi ai corsi rientranti in “garanzia giovani” come affermato, in fattispecie identiche, nelle recenti ordinanze della sezione n. 1021, n. 1022, n. 1058 del 2020, alle cui motivazioni si rinvia;

- non appare assistito da adeguato *fumus boni juris* relativamente alle ulteriori censure per le ragioni indicate, con riferimento a identiche fattispecie, nell’ordinanza n. 1153 del 7 dicembre 2020, alle cui motivazioni si rinvia;

Ritenuto, in conclusione, di accogliere l’istanza cautelare e di sospendere l’efficacia della graduatoria impugnata, nella parte in cui non sono stati attribuiti alla ricorrente i punteggi relativi ai corsi rientranti in “garanzia giovani”, relativamente al progetto n. 1498, differendo la liquidazione delle spese alla fase del merito;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie parzialmente l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2021, ore di rito.

Autorizza la notifica per pubblici proclami.

Spese di fase al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

**ATTESTAZIONE ASSEVERAZIONE
DI CONFORMITA'**

La sottoscritta Avv. Roberta Oddo (c.f. DDO RRT 88S50 G273 F)

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 co 2 CAD che la superiore copia è copia conforme all'originale analogico e/o telematico in mio possesso.

Bagheria li

Avv. Roberta Oddo